

COMUNE DI LAMEZIA TERME

Provincia di Catanzaro

Regolamento per l'installazione di impianti fotovoltaici e di solare termico nei centri storici

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23 giugno 2022)

Con il presente Regolamento viene disciplinata l'installazione degli impianti fotovoltaici e solari termici nei centri storici del Comune di Lamezia Terme con l'obiettivo di consentire l'inserimento d'impianti per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili in maniera sostenibile con il contesto architettonico.

Articolo 1

Campo di applicazione

Le indicazioni previste dal presente Regolamento si riferiscono ai centri storici così come individuati negli elaborati del vigente Piano Regolatore Generale e nelle sue Norme Tecniche di Attuazione: Titolo 4. Disposizioni relative ad unità di spazio assoggettate a particolari discipline - Capo 4.1. Unità di spazio componenti gli insediamenti urbani storici.

All'eventuale approvazione del Piano Strutturale Comunale, tali indicazioni verranno riferite ai centri storici così come individuati in tale strumento urbanistico. Nel P.S.C. adottato: R.E.U. - Capo 14 Ambito dei centri storici. Beni Culturali - art. 61 Centri storici.

Articolo 2

Installazione impianti fotovoltaici

Nei centri storici l'installazione di impianti fotovoltaici è ammessa esclusivamente sulle falde delle coperture; il montaggio dei pannelli di qualsiasi tipologia (anche a film sottile) dovrà essere eseguito mantenendo un franco dai lati della falda pari a 50 cm, sia in senso longitudinale, dalla linea di gronda o di colmo, che in senso trasversale, sui limiti laterali. In caso di copertura a padiglione o semi-padiglione i pannelli dovranno rispettare un filo fisso di almeno 50 cm dalla linea di displuvio.

I pannelli non devono occupare una superficie complessiva superiore al 70% di quella della falda interessata nel caso di impianto fotovoltaico con integrazione architettonica¹, e una

1

Art. 2 comma 1 lettera b3 [allegato 3 - Tipologia specifica 1 esclusivamente su coperture] del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007;

superficie complessiva non superiore al 60% nel caso di impianto fotovoltaico parzialmente integrato².

Tale superficie complessiva può essere derogata, nel caso di ristrutturazioni rilevanti per il rispetto dei parametri previsti dall'allegato III al D. Lgs. 3/03/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE". La deroga opera previa verifica, da parte del tecnico progettista in fase di richiesta del titolo abilitativo, della impossibilità di soluzioni progettuali alternative.

Non è consentita l'installazione di pannelli di qualsiasi tipo sulle facciate degli edifici, sugli infissi o sugli elementi decorativi. Non è ammessa l'installazione di impianti a terra nelle aree scoperte. Non è inoltre consentita l'installazione di pannelli di qualsiasi tipo su manti di copertura in lastre di cemento amianto (eternit) o pannelli coibentati, o comunque in elementi estranei alla tradizione locale, a meno che l'installazione non sia contestuale ad un intervento di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo orientato al ripristino del manto di copertura nella tradizione locale.

Il montaggio, nel caso di impianto fotovoltaico con integrazione architettonica, dovrà avvenire esclusivamente mediante incasso dei pannelli nel manto di copertura, in modo da mantenere il piano superiore dei pannelli entro l'estradosso del manto stesso; i profili, le cornici ed i sistemi di montaggio e fissaggio eventualmente in vista, dovranno essere colorati in tonalità opaca o satinata per non provocare riflessi e la superficie dei pannelli dovrà essere non riflettente e di colore nero ovvero colorata in tono che si armonizzi con le coperture in laterizio.

Il montaggio, nel caso di impianto fotovoltaico parzialmente integrato, dovrà avvenire in maniera tale che i pannelli siano collocati in appoggio alla falda del tetto, prescelta per l'installazione, senza impiego di supporti che facciano loro assumere pendenze ed orientamenti differenti da quelli della falda stessa.

È ammessa l'installazione di impianti costituiti da coppi fotovoltaici.

2

Art. 2 comma 1 lettera b2 [allegato 2 - Tipologia specifica 2 esclusivamente su coperture] del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007

Articolo 4

Installazione impianti solare termico

Nei centri storici sono ammessi gli impianti di solare termico o collettori solari; la loro installazione dovrà seguire le stesse modalità disciplinate al precedente art. 2, riguardante i pannelli fotovoltaici.

Non sono ammessi pannelli o collettori solari con serbatoi di accumulo o vasi di espansione in copertura. I serbatoi di accumulo annessi agli impianti solari termici devono essere esclusivamente posizionati all'interno dell'edificio.

Articolo 5

Impianti misti, installazioni in più fasi, potenziamenti

Ferme restando le disposizioni stabilite nei precedenti artt. 3 e 4, nel caso di montaggio di impianti combinati di solare termico e fotovoltaico o di installazione in fasi successive, anche a distanza di tempo, di più impianti sulla medesima falda, si dovranno adottare criteri di omogeneità di finitura e di colorazione tra i vari pannelli.

Articolo 6

Interventi su fabbricati individuati quali Beni Culturali

È fatto divieto di inserimento di pannelli e/o impianti di qualsiasi tipologia, sia in copertura che in facciata, sui fabbricati individuati all' art. 59 (Unità edilizie di complessivo e rilevante pregio storico-architettonico) delle Norme Tecniche d'Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.

All'eventuale approvazione del Piano Strutturale Comunale, tale divieto sarà riferito ai fabbricati, ora individuati nelle Tavole 2.1 e 2.2 del P.S.C. adottato, ai quali è riservata la categoria d'intervento R3 "Restauro" ed R4 "Restauro e risanamento conservativo".

Rimangono esclusi, inoltre, dal presente regolamento gli impianti che ricadono in aree o immobili di interesse culturale e pertanto sottoposti a vincolo ai sensi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 7

Autorizzazioni edilizie

Ai sensi del Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di cui al presente regolamento, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo Codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del Codice, per i quali è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.